

COMUNE DI APIRO

Provincia di Macerata
Piazza G. Baldini, n. 1 - 62021 APIRO - C.F. 00311510432

ORIGINALE

Registro Generale n. 34

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 17 DEL 25-11-2020
Ufficio: SEGRETARIO

Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS - SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE FINO AL 03 DICEMBRE 2020 QUALE MISURA DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO E DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS

L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di novembre, il Sindaco SCUPPA UBALDO

Premesso che

- l'emergenza epidemiologica da Coronavirus è tuttora critica e rilevante non solo a livello nazionale e regionale, ma anche sul territorio comunale, dove in data odierna, dai dati estratti dal sistema Cohesion, risultano trentadue persone positive al Covid-19 e circa settanta persone in isolamento;
- stante lo scenario di emergenza in atto, il Governo ha adottato un ulteriore provvedimento per prescrizione di misure di contenimento, al fine di proseguire sulla linea già tracciata;
- la Regione Marche, che attualmente è classificata nella fascia intermedia di rischio (zona arancione), presenta dati tuttora rilevanti sotto il profilo del contagio e della circolazione del virus, per cui è necessario mantenere un'attenzione alta;
- il fine settimana rappresenta un momento di rischio ed esposizione, considerato che, nonostante le misure di contenimento previsto, vi è il rischio di circolazione sul territorio e di potenziale assembramento;

Considerato il perdurare della diffusività dell'epidemia e il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Rilevato che le condizioni che hanno determinato il prolungamento dello stato emergenziale conseguente alla diffusione pandemica di SARS-Cov-2 si manifestano ad oggi con rilevante livello di espressione e significatività anche nella Regione Marche ed in particolare nel territorio del Comune di Apiro, ove i casi attestati sono molto più elevati rispetto alla prima fase e la situazione appare essere preoccupante sotto il profilo epidemiologico, poiché i contagiati appartengono ad ambienti diversificati;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DPCM 03 novembre 2020, è previsto che *"4. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private"*;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 19 novembre 2020, n. 43, con la quale sono state disposte ulteriori misure restrittive per limitare il diffondersi del contagio del virus al fine di garantire la piena operatività delle strutture sanitarie della Regione;

Ritenuto necessario ridurre al minimo le possibilità di assembramento anche per l'accesso al mercato settimanale domenicale, che ancorché si svolga all'aperto, presenta comunque rischi legati alla promiscuità e al rischio potenziale di non distanziamento;

Preso atto che nell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Marche n. 43/2020 si prevede espressamente di ridurre il rischio di diffusione del contagio connesso al commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica;

Visto in particolare l'art. 3 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Marche n. 43/2020, il quale prevede che *"il mercato stabile e periodico che si tiene all'aperto è vietato solo nel caso in cui il Comune non applichi le disposizioni di cui al protocollo di sicurezza regionale, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali, del divieto di assembramento, dell'obbligo delle mascherine, nonché dell'accesso al banco da parte del cliente, che deve necessariamente avvenire uno alla volta e con il mantenimento della distanza di almeno un metro dall'altro cliente"*;

Dato atto che il Comune di Apiro applica le disposizioni del protocollo di sicurezza regionale per il commercio su area pubblica;

Considerato che il mercato, svolgendosi nella giornata di domenica, rischia di diventare motivo ed occasione per favorire la circolazione delle persone sul territorio, anche dai comuni limitrofi, dando la possibilità di avere motivi di necessità per detto spostamento, intensificando il rischio epidemiologico di contagio;

Ritenuto pertanto di sospendere in via cautelare e per le finalità di prevenzione e di contenimento del rischio di contagio lo svolgimento del mercato domenicale, fino al 03 novembre 2020 (termine di efficacia delle misure previste dal DPCM 03 novembre 2020);

Considerato che:

- a) con deliberazione della Giunta Comunale nella seduta del 06/03/2020 sono stati impartiti indirizzi per l'attivazione del COC e per la costituzione di una unità di crisi per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e contenere la diffusione del virus, secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- b) con decreto sindacale n. 01 del 06/03/2020 è stato attivato il COC per fronteggiare l'emergenza Coronavirus;
- c) a seguito del quadro emergenziale in atto, è necessario prevedere misure ed interventi atti a contenere il rischio di diffusione del coronavirus;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (pubblicata in GU n. 26 del 1-2-2020);

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Considerato che con il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 sono state previste ulteriori "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", tra cui all'art. 1 è prevista la "limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni";

Visto l'art. 2 del D.L. 19/2020 avente ad oggetto "Attuazione delle misure di contenimento";

Considerato che le ulteriori misure adottate dal Governo sembrano sortire i primi risultati in ordine al contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto, ma che i risultati dovranno essere attentamente valutati il 03 dicembre 2020, anche in vista del periodo natalizio e di stabile se adottare provvedimenti diversi in ordine alla classificazione dei territori;

Visto l'art. 50, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, il quale dispone che *"il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge"* e il successivo comma 5 che dispone che *"in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;

Visto l'art. 50, comma 6 del D. Lgs. 267/2000, il quale dispone che *"in caso di emergenza sanitaria che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma"*;

Visto altresì l'art. 12, comma 5 del D. Lgs. 1/2018 *"Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:*

a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b)";

Per tutti i motivi espressi e in base alle disposizioni richiamate

ORDINA

- 1) La sospensione del mercato settimanale domenicale fino al 03 dicembre 2020, anche con riferimento all'attività di vendita dei generi alimentari, al fine di contenere il rischio della diffusione e del contagio del coronavirus;
- 2) Al personale di polizia locale di dare esecuzione al presente provvedimento, comunicando la sospensione alle imprese interessate;
- 3) ai Responsabili delle Aree, ciascuno per quanto di competenza, di adottare gli atti necessari a dare esecuzione al presente provvedimento;

- 4) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Airo;
- 5) di comunicare il presente provvedimento alla Prefettura di Macerata e ai Carabinieri di Airo.


Si comunica che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Marche nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Dott. Ubaldo Scuppa

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ubaldo Scuppa', with a long horizontal flourish extending to the right.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
SCUPPA UBALDO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Li

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI